

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Tel. (0421) 344164-344212
Fax (0421) 344490

PROVINCIA DI TREVISO

C.A.P. 31050
Piazza 2 Giugno

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Aggiornato con le modifiche apportate dalla
delibera di Consiglio Comunale n°15 del
27/04/2010.

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'istituzione della tassa relativa all'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Zenson di Piave, in applicazione al D.L.vo 15/11/1993 n°507, così come modificato dal D.L.vo 28/12/1993 n°566 e dalla Legge 28/12/1995 n°549.

INDICE

TITOLO PRIMO (DISPOSIZIONI GENERALI)

-Art. 1	Oggetto della tassa	
-Art. 2	Soggetti attivi e passivi	
-Art. 3	Occupazioni permanenti e temporanee, criteri di distinzione	
-Art. 4	Classificazione del Comune	
- Art. 5	Suddivisione del territorio ili categorie	
-Art. 6	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo	
-Art. 7	Commercio in forma itinerante	
-Art. 8	Passi carrabili	
-Art. 9	Autovetture per trasporto pubblico	
- Art.10	Distributori di carburante	
- Art. 11	Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	
- Art . 12	Funzionario responsabile	

TITOLO SECONDO DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

-Art. 13	Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	
- Art. 14	Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	
- Art. 15	Rilascio della concessione e/o autorizzazione	
- Art. 16	Denuncia occupazioni permanenti	
-Art. 17	Occupazioni d'urgenza	
-Art. 18	Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	
- Art. 19	Decadenza della concessione e/o autorizzazione	
- Art.20	Revoca della concessione e/o autorizzazione	
-Art.21	Obblighi del concessionario	
- Art.22	Costruzione di gallerie sotterranee	

TITOLO TERZO DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

- Art.23	Criteri di applicazione della tassa	
- Art24	Maggiorazioni della tassa	
~ Art.25	Riduzioni della tassa permanente	
- Art.26	Passi carrabili - criteri di applicazione della tassa	
- Art.27	Esenzione dalla tassa	
- Art.28	Esclusione della tassa	
- Art.29	Tariffe	
- Art.30	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	
- Art .31	Sanzioni	
- Art.32	Versamento della tassa	
- Art,33	Rimborsi	
- Art.34	Ruoli coattivi	
-Art.35	Entrata in vigore	

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Oggetto della tassa)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Sono altresì soggette all'applicazione della relativa tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ART. 2 (Soggetti attivi e passivi)

1. Ai sensi deU'art.39 del D.L.vo 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni, la tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 3

(Occupazioni permanenti e temporanee - criteri di distinzione)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART.4

(Classificazione del comune)

1. Ai sensi dell'art.43/1° comma del D.L.vo 15/11/1993 n°507 e successive modificazioni, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, appartiene alla Va CLASSE. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40/3° comma del D.L.vo 15/11/1993 n°507.

ART. 5
(Suddivisione del territorio in categorie)

1. In ottemperanza dell'art.42/3^o comma del D.L.vo 507/93 e successive modificazioni, il territorio comunale è suddiviso in TRE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche approvato con delibera n°15 del 08/06/1995 con le modalità stabilite dal predetto art.42.

ART.6
(Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo)

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art.47 del D.L.vo n°507/93 e successive modificazioni.

2. Il comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi, e gli impianti: quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

ART.7
(Commercio in forma itinerante)

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 50 mt.

ART. 8 (Passi carrabili)

1. La tassa non si applica ai passi carrai.

ART. 9

(Autovetture per trasporto pubblico)

1. Ai sensi dell'art.44/e comma del D.L.vo n°507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessivamente dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 10 (Distributori di carburante)

1. A
i sensi dell'art.48 del D.L.vo n°507/93, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annua in base ai limiti minimi e massimi stabiliti dal 1° comma del citato articolo, secondo la classe di appartenenza;
2. In ottemperanza del 3° comma dell'art.48 del D.L.vo n°507/93 la tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1000 litri. E' ammessa una tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un

chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art.23 del presente regolamento, così come indicato nell'art.44 del D.L.vo n°507/93.

ART. 11

(Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi)

1. Ai sensi dell'art.48/7° comma, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 12 (Funzionario responsabile)

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

TITOLO SECONDO DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

ART. 13

(Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione).

1. E' vietato occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato, fatti salvi i casi di occupazione occasionali o comunque previsti dal presente regolamento.
2. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

ART. 14

(Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione)

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione comunale.
2. Ogni domanda deve contenere:
 1. nome e cognome, data e luogo di nascita nonché la residenza anagrafica del richiedente;
 2. nel caso trattasi di società, deve essere indicato il nome della ditta, le generalità complete del rappresentante legale o responsabile amministrativo, nonché la sede;
 3. il codice fiscale o partita IVA;
 4. l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si intende occupare (soggette ad approvazione dell'Amministrazione comunale e quindi passibile di variazioni); può essere a priori concordata con il responsabile del servizio;
 5. le distanze indicate in metri lineari con la specificazione della superficie complessiva risultante che si intende occupare ed espressa in mq., fatte salve le diverse indicazioni;
 6. la durata dell'occupazione espressa in base alle ore o ai giorni di effettiva utilizzazione a seconda dell'attività svolta o che si tratti di occupazione temporanea o permanente, che dovrà altresì essere specificata;
 7. la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale ritenga prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela della sicurezza della circolazione stradale nonché della proprietà pubblica;

art. 14, comma 1:

- dopo le parole "Amministrazione comunale", aggiungere: "L'imposta di bollo non è dovuta per le domande presentate dalle organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe delle medesime ai sensi dell'art 11 del D.Lgs n.460/1997 o nel registro regionale ai sensi dell'art.6 della Legge quadro sul volontariato n. 266/1991.

8. qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con le relative misure, atti ad identificare l'opera stessa;

9. l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa e/o il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, che sarà stabilita dal competente ufficio;

10. per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione;

11. l'Amministrazione comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla domanda o negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 14/9° comma del presente regolamento;

12. per le occupazioni temporanee il termine massimo, per il rilascio o diniego della concessione è stabilito in 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data antecedente a quella per cui si richiede l'occupazione.

ART. 15

(Rilascio della concessione e/o autorizzazione)

1. La concessione e/o l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o soggetto alla servitù di pubblico passaggio è rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato;

2. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione sono indicate:

1. la superficie concessa espressa in metri quadrati o in metri lineari a seconda dei casi;

2. la durata dell'occupazione espressa in base alle ore o ai giorni di utilizzazione dell'area a seconda che si tratti di occupazione temporanea o permanente, nonché dell'attività svolta che dovrà altresì essere specificata;

3. le prescrizioni in base alle quali il comune subordina la concessione e/o l'autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima;

4. la concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione;

5. è fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;

6. l'Amministrazione comunale, per le concessioni e/o le autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 16 (Denuncia occupazioni permanenti)

1. Ai sensi dell'art.50 del D.L.vo n°507/93 e successive modificazioni, per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art.39 del citato D.L.vo nonché dell'art.2 del presente regolamento, devono presentare al comune apposita denuncia, redatta sui modelli appositamente predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio comunale.
2. La denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, l'individuazione della categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. La denuncia deve altresì contenere l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa riportando nella stessa i relativi estremi.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

ART. 17 (Occupazioni d'urgenza)

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 18

(Rinnovo della concessione e/o autorizzazione)

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.14 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dall'art. 15 del presente regolamento.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno CINQUE giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 19

(Decadenza della concessione e/o autorizzazione)

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione, senza giustificato motivo, per i casi di occupazione temporanea, per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi;
 - f) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

1. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 20

(Revoca della concessione e/o autorizzazione)

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art.41 del D.L.vo n°507/93).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 21 (Obblighi del concessionario)

L Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non né è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, Tatto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 22

(Costruzione di gallerie sotterranee)

1. Ai sensi delTart.47/4° comma del D.L.vo 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al 1° comma dell'art.47 del D.L.vo n°507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 25% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

**TITOLO TERZO DISPOSIZIONI DI CARATTERE
TRIBUTARIO**

ART.23
(Criteri di applicazione della tassa)

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione in base all'elenco di classificazione delle strade ed aree pubbliche in tre categorie approvato con deliberazione del consiglio comunale n°15 del 08/06/1995.
2. Agli effetti dell'applicazione della tassa si fa altresì riferimento alla ripartizione dei comuni in 5 classi, in base alla popolazione residente, così come indicato dall'art.43/1° comma del D.L.vo n°507/93, determinando l'appartenenza del Comune di Zenson di Piave alla 5^a classe già fissata dall'art.4 del presente regolamento;
3. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
5. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.
6. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 20 cm. dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
7. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa e suddivise per 24 ore.
8. Per le occupazioni temporanee effettuate con gli articoli in esposizione al pubblico su area antistante le attività commerciali in sede fissa, la tariffa è calcolata per l'effettivo orario di apertura (otto ore giornaliere) per 300 giorni all'anno.
9. Per le occupazioni temporanee effettuate con tavoli e sedie su area antistante i pubblici esercizi, la tariffa è calcolata per l'effettivo orario di apertura al pubblico dichiarato per complessivi 300 giorni all'anno.
10. Le tariffe relative alle occupazioni realizzate da venditori ambulanti, e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, nel giorno di mercato settimanale, vengono calcolate secondo i parametri indicati nel presente regolamento, con una tariffa oraria giornaliera calcolata sulla superficie occupata per un tempo minimo fissato in cinque ore di permanenza.

11. Ai sensi degli artt.46/1° comma e 47/1 °-2° comma del D.L.vo n°507/93 e successive modificazioni, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e per la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri di seguito riportati: per le strade comunali la tassa varia secondo i limiti minimi e massimi stabiliti da £.250.000 a £. 500.000 per km lineare o frazione.

12. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

13. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta fino ad un massimo di 5 km lineari entro i limiti minimi e massimi da £.100.000 a £.200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km é dovuta una maggiorazione da £.20.000 a £.40.000.

14. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e per la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art.45 del D.L.vo n°507/93 e successive modificazioni, é determinata sulla base delle seguenti misure minime e massime: fino ad 1 Km lineare di durata non superiore a trenta giorni da £.10.000 a £.30.000; detto importo é aumentato del 50% per le occupazioni superiori al Km lineare. Secondo il periodo di occupazione la tassa va maggiorata del 30% se superiore a 90 giorni e fino a 180 gg., del 100% se di durata maggiore.

15. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua in base alle tariffe stabilite dall'art.48/1 ° comma del D.L.vo n°507/93 nonché delle disposizioni generali contenute nell'art.10 del presente regolamento.

16. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo è dovuta una tassa annua secondo le tariffe stabilite dall'art.48/7° comma del D.L.vo n°507/1993 ed in base alle disposizioni generali contenute nell'art.11 del presente regolamento.

17. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 24 (Maggiorazioni della tassa)

1. Ai sensi delTart.42/2° comma del D.L.vo n°507/93 e successive modificazioni, per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. Ai sensi delTart.45/1° comma del D.L.vo n°507/93 e successive modificazioni, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% se di prima categoria, del 30% se di seconda categoria, del 20% se di terza categoria.
3. Ai sensi delTart.45/6° comma del D.L.vo n°507/93 e successive modificazioni, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30% per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 20% se in seconda categoria; ed a tariffe normale se in terza categoria.

ART.25 (Riduzioni della tassa)

1. In ordine a quanto disposto dal D.l.vo 507/93 del D.L.vo n°507/93 e successive modificazioni, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
2. Ai sensi dell'art.42/5° comma, per le occupazioni della parte di suolo pubblico (anche soprassuolo o sottosuolo) eccedente i 1.000 metri quadrati, la tariffa è calcolata in ragione del 10%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
4. Ai sensi dell'art.44/2° comma, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.
5. E' ridotta al 50% la tassa relativa alle occupazioni realizzate da Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
6. E' ridotta dell' 80% la tassa relativa alle occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
7. E' ridotta del 50% la tassa relativa alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

8. E' ridotta dell' 80% la tassa relativa alle occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

9. E' ridotta del 50% la tassa relativa alle occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente mediante convenzione.

10. Per le occupazioni temporanee che si protraggono fino a 14 giorni si applica la tariffa intera; oltre 14 giorni e fino a 30 giorni è applicato il 20% di riduzione.

ART.26

(Passi carrabili - criteri di applicazione, riduzione ed esenzione della tassa)

1. La tassa non si applica ai passi carrabili.

ART. 27 (Esenzione dalla tassa)

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L.vo 15/11/1993 n°507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 120 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es .potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operarvi, di durata non superiore alle 6 ore.

f) Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione

art. 27, comma 2:

dopo la lettera f) aggiungere: *“g) Sono esonerate, inoltre, le occupazioni temporanee di suolo pubblico in occasione di manifestazioni, fiere, mercatini organizzati o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale o in collaborazione con associazioni locali senza scopo di lucro.*

ART. 28 (Esclusione della tassa)

1. Ai sensi dell'art.38/2^o comma del D.L.vo n°507/93 del D.L.vo n°507/93 e successive modificazioni, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art.38/5^o comma del D.L.vo n°507/93 del D.L.vo n°507/93 e successive modificazioni, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 29 (Tariffe)

1. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli Artt. 44, 45,47 e 48 del D.L.vo n°507/93, nonché dalle successive modifiche apportate dal D.L.vo n°566/93 e dall'art.61 della legge 28/12/1995, n°549 ad oggetto "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; l'applicazione della tassa è riferita alla classe di appartenenza di cui all'art.4 del presente regolamento.

2. Le tariffe di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria. Le tariffe per gli anni successivi sono differenziate, ai sensi dell'art.42/6^o comma, nelle seguenti proporzioni:

- la categoria 100%;
- 2a categoria 85%;
- 3a categoria 70%.

ART. 30

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART.31

(Sanzioni)

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.L.vo n°507/93.

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da £.50.000 a £.150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e

l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

ART. 32 (Versamento della tassa)

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n° 15970312 intestato al Comune di Zenson di Piave - Ufficio di Polizia Municipale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in punto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

ART. 33 (Rimborsi)

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 34 (Ruoli coattivi)

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. n°43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art.2752 del codice civile.

ART.35 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art 46 della legge n° 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.